

1) AI SENSI DELL'ART. 708 C.P.C L'ORDINANZA PRESIDENZIALE NON DEVE NECESSARIAMENTE CONTENERE

A	LA DATA DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE E TRATTAZIONE DINANZI AL G.I. DESIGNATO
B	L'INDICAZIONE DI UN TERMINE DATO AL RICORRENTE PER IL DEPOSITO DI MEMORIA INTEGRATIVA
C	L'INDICAZIONE DI UN TERMINE DATO ALLE PARTI PER IL DEPOSITO DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

2) L'ORDINANZA PRESIDENZIALE CHE FISSA L'UDIENZA DI COMPARIZIONE DINANZI AL G.I.

A	DEVE ESSERE NOTIFICATA AL CONVENUTO NON COMPARSO ALL'UDIENZA PRESIDENZIALE
B	DEVE ESSERE COMUNICATA AL P.M.
C	DEVE ESSERE NOTIFICATA AL CONVENUTO NON COMPARSO ALL'UDIENZA PRESIDENZIALE E COMUNICATA AL P.M.

3) L'ORDINANZA PRESIDENZIALE

A	CONSERVA LA SUA EFFICACIA ANCHE IN CASO DI ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO
B	NON E' REVOCABILE O MODIFICABILE, MA SOLO RECLAMABILE
C	NON E' TITOLO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO